

REQUISITORIA

Eccellentissima Corte,

il motivo che ci vede oggi qui riuniti non riguarda solo la violazione della normativa sul funzionamento dell'Unione Europea, in sé considerata, quanto e soprattutto le conseguenze umanitarie che da tale violazione sono scaturite: migliaia di nel Mediterraneo; chilometri di recinti di filo spinato; anziani che affrontano i fiumi macedoni; lanci di fumogeni contro i migranti; viaggi senza meta; il mare che restituisce i corpi di bambini senza vita. Eccellentissima Corte l'Europa, patria dei diritti fondamentali dell'uomo e terra di speranze e possibilità per chi ne è stato privato, è stata spettatrice quasi inerme di tale tragedia.

In particolare ci riferiamo alla violazione del principio di solidarietà ex art. 80 TFUE ai sensi del quale: *"Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio"*.

Non vogliamo evidentemente intendere che le sciagure appena viste siano la conseguenza diretta di politiche europee, bensì che proprio queste ultime non hanno trovato attuazione per impedire o per prevenire situazioni drammatiche quali quelle che stanno caratterizzando lo scenario attuale.

Ci riferiamo ancora alla violazione della clausola di solidarietà di cui all'art. 222 TFUE: "

1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

1) — in caso di attacco terroristico:

- prevenire la minaccia sul territorio degli Stati membri;*
- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile*
- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio*

2) in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo:

- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche*

A supporto della validità della clausola la cui lettura avete appena ascoltato, si consideri che la stessa ha assunto valore giuridico, come l'intera Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in occasione della firma del Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, quindi molto tempo prima rispetto agli eventi oggetto di questa requisitoria.

A sostegno della nostra accusa si riportano i seguenti casi.

Violazione art. 222 TFUE

Caso I : Le frontiere in risposta al terrorismo

Eccellentissima Corte, l'errore di fondo è stato considerare gli attacchi terroristici come conseguenza diretta del fenomeno dell'immigrazione: ciò ha determinato l'innalzamento di muri ad opera di alcuni Stati, nella convinzione che questo, impedendo l'ingresso d'immigrati, avrebbe limitato il pericolo di attentati.

Esemplare è il caso della barriera di cemento e reticolato (alta 3,5 m e lunga 175 km), che è stata innalzata tra Serbia e Ungheria ad opera di quest'ultima. Il primo ministro ungherese, V. Orbán, ha inoltre dichiarato lo stato di emergenza in due province del sud, da un lato giustificando così la presenza dei militari e della polizia di frontiera, ma dall'altro alimentando un clima di terrore: infatti, in base al nuovo provvedimento, approvato dal parlamento di Budapest nel settembre scorso, l'attraversamento del confine diventa un reato penale punibile fino a un massimo di tre anni di reclusione (la pena è inflitta da tribunali speciali in via direttissima) con trasferimento in campi di detenzione; pene fino a cinque anni per chi danneggia le barriere o il reticolato e fino a un anno per chi ne ostacola la costruzione.

Tuttavia, ripristinare i controlli lungo le frontiere interne ha avuto l'effetto di vanificare quel criterio di affidamento, alla base del principio di solidarietà, che incide nell'ambito della corretta gestione integrata delle frontiere, attraverso l'obbligo per gli Stati membri di condividere le responsabilità e i costi delle politiche comuni, tra cui la stessa cooperazione di Schengen.

Il rischio è che, dietro al dibattito relativo a Schengen, avanzato da buona parte dei Paesi del nord Europa, si possa celare l'intenzione di rivedere l'intera politica di cooperazione europea sull'immigrazione, in modo tale da impedire che chi entra via mare nei Paesi mediterranei, come Italia, Spagna e Grecia, possa poi raggiungere altri Stati. È questo l'atteggiamento assunto più volte dall'Austria, la quale ha già minacciato la sospensione temporanea di Schengen, con maggiori controlli alla frontiera con l'Italia.

Caso II : appello all'art. 42.7 TdL anziché al 222 TFUE

Violazione dell' art.222: Hollande si appella al 42.7 in conformità al 51, ma non subisce attacco da uno stato terzo. (immagine passaporto)

In seguito agli attacchi terroristici di Venerdì 13 novembre 2015 a Parigi, il Presidente della Repubblica francese Hollande, appellandosi all'art. 42.7 del Trattato di Lisbona, risponde bombardando la Siria, ritenendo questo territorio fulcro dell'organizzazione terroristica responsabile degli attacchi.

Esaminiamo attentamente l'art. 42.7:

"Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite",

questo articolo rinvia come abbiamo ascoltato all'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, che regola i rapporti tra STATI. E qui è il problema .

Non ci sono infatti le condizioni per l'applicazione della norma che può essere applicata solo in caso di attacco da uno Stato.

Infatti il primo errore è nell'utilizzare l'art. 42.7: errore perché la Francia così riconosce come valida l'autoproclamazione dello Stato Islamico, se ritiene di essere vittima di un attacco da parte di un vero e proprio stato. L'Isis non è e non deve essere considerato uno Stato. Il secondo errore è il non aver considerato la cittadinanza francese degli esecutori materiali. Per questi motivi dunque, Eccellentissima Corte accusiamo l'Unione Europea di aver permesso alla Francia di appellarsi all'art. 42.7 del trattato di Lisbona, quando avrebbe dovuto invece utilizzare l'art. 222 TFUE.

Art. 80 TFUE

Eccellentissima Corte, l'art. 80 del TFUE tratta specificatamente del ruolo istituzionale della solidarietà tra l'UE e gli stati membri, nell'ottica di consentire a tutti di realizzare gli obiettivi del trattato, che rafforza la coesione economica e sociale all'interno dell'Unione. Così il principio di solidarietà assume valenza specifica in ambiti quali le frontiere, l'asilo e l'immigrazione.

Caso I: barriere nel Brennero

E' impossibile non citare il tentativo di innalzare un muro da parte del governo austriaco sul Brennero: per "difendere" dodici varchi in 430 km di confine italo-austriaco, Vienna avrebbe impiegato 992 riservisti, di cui 206 volontari (numero in continua crescita, anche grazie alla ferma di 60 giorni e alla retribuzione ingiustificatamente elevata di €2770 al mese): un assetto da (quasi) guerra.

Caso II: Operazione *Triton* vs *Mare Nostrum*

L'operazione *Mare Nostrum*, iniziata col supporto europeo nel 2013 come risposta al fenomeno migratorio, sarebbe dovuta essere affiancata da un'ulteriore operazione di potenziamento dei controlli. Gli obiettivi prefissati erano due:

- 1) garantire la salvaguardia della vita in mare e
- 2) assicurare alla giustizia coloro che lucrano sul traffico illegale di migranti.

Nel 2014, però, una nuova operazione europea di nome *Triton* ha sostituito le missioni attive nel mediterraneo. A *Triton* partecipano 29 paesi, ed è stata finanziata dall'Unione europea con 2,9 milioni di euro al mese: circa due terzi in meno di quanti erano destinati a *Mare Nostrum*. A differenza di "Mare Nostrum", inoltre, *Triton* prevede il controllo delle acque internazionali solamente fino a 30 miglia dalle coste italiane: il suo scopo principale è il controllo della frontiera e non il soccorso.

Lo stesso ministro degli Esteri Paolo Gentiloni ha focalizzato l'attenzione sull'inadeguatezza di questa nuova operazione rispetto alla precedente, evidenziando la necessità di europeizzare Mare Nostrum, senza ridurre la dimensione dell'intervento umanitario e auspicando un maggiore sforzo da parte dei 28.

Sottolineando il grande sforzo dei paesi dell'Europa mediterranea, il ministro ha aggiunto: "Il problema dell'immigrazione non riguarda solo l'Italia, o la Spagna o la Grecia, ma è un problema che riguarda l'Europa intera. Lo sforzo umanitario che l'Italia ha fatto nel 2014 deve essere condiviso dall'Unione Europea".

Il principio di solidarietà viene così vanificato dall'indifferenza, dalla chiusura e dalla scarsa risposta dei paesi del nord Europa all'emergenza immigrazione nei confronti di quelli che si affacciano sul Mediterraneo, e in quanto tali impegnati in prima linea nei soccorsi.

Conclusione

Eccellentissima Corte, visto che :

1)gli attentati in Francia e Belgio sono stati commessi da cittadini europei e che ciò che è accaduto lì può riaccadere in ogni stato membro

2)e che il sistema di repressione nell'unione europea è giurisdizione esclusiva degli stati membri

Denunciamo l'irresponsabilità dei governi nazionali:

1)per la mancata operatività della cooperazione giudiziaria e di polizia

2)e per aver manifestato il desiderio di ripristinare frontiere per frenare l'immigrazione considerata causa di terrorismo, in tal modo facendo prevalere la sovranità nazionale e rinunciando alla creazione di organismi comunitari(agenzia di intelligence, polizia federale).

Denunciamo altresì l'inadeguatezza del modello intergovernativo:

1)che marginalizza il ruolo co-legislatore del Parlamento Europeo e che invece prevede che le decisioni siano adottate da una ristretta oligarchia.

Alla luce di tutto quanto detto, risulta palese l'inosservanza dei principi di solidarietà sopra citati da parte dell'UE e degli altri imputati. Non stiamo solo discutendo di questioni esclusivamente giuridiche, ma, soprattutto, delle tragiche conseguenze che il mancato rispetto del principio ha determinato in termini di perdita di migliaia e migliaia di vite umane. Sofferenza reale, persone reali. In carne e ossa che, in quanto tali, hanno il diritto, imprescindibile ed inviolabile, alla vita e alla libertà. Chiediamo a questa Eccellentissima Corte che, accertata la responsabilità giuridica in capo agli imputati, voglia così provvedere:

riconoscere l'Unione Europea con persona degli organi che la rappresentano responsabile della violazione degli artt. 80 e 222 TFUE. Nello specifico: Consiglio europeo, Commissione europea, Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.